

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi
Valentina Costa

Consulenti del lavoro

Silvia Margini
Roberta Maifredi

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard

Circolare SNA n° 1/2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 c.d. “*Legge di stabilità 2016*”, in vigore dall’1.1.2016.

Il testo, composto da 1 articolo suddiviso in 999 commi, contiene una serie di interessanti disposizioni di seguito sintetizzate.

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA

È confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nella Finanziaria 2015, prevedendo:

- **a decorrere dal 2017:**
aumento dell’aliquota IVA che passerà dal 10% al **13%**;
aumento dell’aliquota IVA che passerà dal 22% al **24%** (in luogo del 25%);
- **a decorrere dal 2018:**
aumento dell’aliquota IVA che passerà dal 24% al **25%** (in luogo del 25,5%);

NOVITA' IMU

Immobili in comodato a parenti

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’**unità immobiliare concessa in comodato ad un parente** in linea retta entro il primo grado **che la utilizza come abitazione principale**.

Unicamente per tale fattispecie, la base imponibile IMU è ridotta del 50% (escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9)) **a condizione che:**

- il contratto sia registrato;
- il comodante:
 - possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
 - risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Riduzione IMU immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'IMU dovuta, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

NOVITA' TASI

Esenzione abitazione principale

Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che:

- sia **escluso** l'assoggettamento per l'**abitazione principale** (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (fabbricati di lusso);
- nei casi in cui l'**immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario**, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina "generale" TASI, l'imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

Maggiorazione aliquote

In sede di approvazione è stato stabilito che per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI, nella stessa misura applicata per il 2015.

Riduzione TASI immobili locati a canone concordato

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è prevista una **riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato** pertanto, per gli stessi **la TASI**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è **ridotta al 75 per cento**.

NUOVO REQUISITO AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

In sede di approvazione, in materia di agevolazioni "prima casa", è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto **già proprietario della "prima casa"** può acquistare la "**nuova prima casa**" **applicando le relative agevolazioni**, anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile, a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI

In sede di approvazione è stata introdotta un'agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **il 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2016**;

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

- va ripartita in **10 quote annuali**.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

A decorrere dall'**1.1.2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l'**aliquota IRES** è ridotta del 3,5% e, **quindi fissata nella misura del 24%** (in luogo dell'attuale 27,5%).

Conseguentemente:

- dalla stessa data, viene rideterminata l'aliquota della **ritenuta sugli utili** corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73 che passa dall'attuale 1,375% all'**1,20%**;
- è demandata ad un apposito DM la **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze**, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

DIMINUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

A decorrere dall'1.1.2016 la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. passa dallo 0,5% allo **0,2% su base annua**.

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la **proroga alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€ 96.000**;
- per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica**, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del **65%**.

BONUS "MOBILI ED ELETTRODOMESTICI"

È confermata la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**, riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015).

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

In sede di approvazione è stata estesa la **detrazione IRPEF/IRES del 65%** anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi **multimediali per il controllo da remoto**

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare **attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare **le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti**;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE

In sede di approvazione è stata introdotta una nuova **detrazione IRPEF riservata a coniugi ovvero conviventi more uxorio che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni:**

- in cui **almeno uno** dei 2 **non abbia superato i 35 anni** di età;
- **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);

La detrazione è pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione** di cui sopra effettuati tra 01.01.2016 al 31.12.2016.

La detrazione **va ripartita in 10 quote annuali** e **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus "mobili ed elettrodomestici"**.

LEASING AGEVOLATO "PRIMA CASA"

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a **agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.**

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF nella misura del 19%** dei costi relativi al contratto di locazione finanziaria e in particolare, relativamente:

ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a € 8.000**;

al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a € 20.000.**

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
il soggetto interessato:

- abbia un'età **inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all'atto della stipula del contratto;
- non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50% (canoni di importo non superiore a Euro 4.000 e prezzo di riscatto non superiore a Euro 10.000).

La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata **l'imposta di registro dell'1,50%** alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di **cessione del contratto di leasing** in esame è applicabile l’imposta di registro del 9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.

L’agevolazione in esame è **applicabile dall’1.1.2016 al 31.12.2020**.

MAXI AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

E’ stata disposta **l’irrelevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

Acquisto di veicoli

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto **l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR

Così, ad esempio, per la Vostra categoria il limite di € 25.822,85 passa a € 36.151,98 con una deducibilità che rimane all’80%

Beni esclusi

Sono **esclusi** dall’incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei beni ricompresi in apposito allegato tra i quali: Condotture per imbottigliamento di acque minerali naturali; Condotte per usi civili (reti urbane) per produzione e distribuzione di gas naturale; Condotture per stabilimenti termali e idrotermali; Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse); Aereo completo di equipaggiamento.

Acconti d’imposta

Le disposizioni sopra esaminate **non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto** per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 (**2015** per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, **2016**) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell’agevolazione.

REGIME FORFETARIO

Nell’ambito del ddl della Finanziaria 2016 sono state apportate una serie di modifiche al regime forfetario già esistente, aumentando:

– il limite dei ricavi / compensi per la sua applicazione;

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

– il limite del reddito di lavoro dipendente entro il quale il regime forfetario può essere applicato.

Si ricorda che il regime in esame è un **regime naturale**, applicabile anche ai soggetti già in attività, anche se è comunque consentita **l'opzione per l'applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

Inoltre a decorrere dall'1.1.2016 l'attuale "**regime dei minimi**" è soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, hanno iniziato l'attività entro la fine del 2015.

Aumento del limite di ricavi / compensi e determinazione del reddito

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella. Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è **soggetto ad un'imposta, pari al 15%**, sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

La principale modifica riguarda l'**aumento del limite dei ricavi / compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività:

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ				
Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	30.000	67%

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

- si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

reddito;

- **non sono residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti**;
- **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**.

Va evidenziato che:

- è stata eliminata la precedente previsione in base alla quale il reddito d'impresa doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato;
- la condizione in esame era ricompresa tra i requisiti d'accesso al regime, mentre ora rientra tra le ipotesi di esclusione. La stessa, per espressa disposizione, continua a dover essere verificata nell'anno precedente;
- è confermata la regola in base alla quale la condizione in esame **non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato**.

Un soggetto che ha **cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015**, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario non deve verificare la condizione in esame.

Diversamente se il rapporto di lavoro è **cessato nel 2016** sembrerebbe che, dal tenore letterale della disposizione, la condizione debba essere verificata. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Contribuenti “start up”

I soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, beneficiano dell'aliquota dell'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Forfettari “start up” dal 2015

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfetario.

Nuovo regime previdenziale

Il reddito forfetario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle **società** di persone o di capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2016** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

A tal fine è **dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione) calcolata sulla **differenza** tra:

- **il valore dei beni assegnati;**
- **il costo fiscalmente riconosciuto.**

Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di **assegnazione** la società può richiedere che il **valore normale degli immobili** sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di **cessione**, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non **applicazione dell'art. 47, TUIR**, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) **l'operazione non risulta più fiscalmente irrilevante**, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni / quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016;**
- il rimanente **40% entro il 16.6.2017.**

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni** e che entro il 30.9.2016 si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

In sede di approvazione è stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2015;**
- ha effetto *“dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”*, ossia dal 2016;

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

- richiede il **pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

RISCOSSIONE CANONE RAI

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di **canone RAI** prevedendo in particolare che, **a decorre dall'1.1.2016**:

- il **canone** di abbonamento per uso privato è **ridotto a € 100** (anziché € 113,5) **per il 2016**;
- la mera esistenza di **un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente**.

Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l'anno in cui è presentata;

- il canone è dovuto **una sola volta**, in relazione a **tutti gli apparecchi, detenuti** nei luoghi adibiti dal contribuente a **propria residenza e dimora**, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89;
- il **pagamento del canone**, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene **previo addebito dello stesso nelle fatture** emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica.

In sede di approvazione è stata prevista la **ripartizione in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). **Per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute**

- è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l'altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

In sede di approvazione è stato previsto che, a decorrere dall'1.1.2016, **non è più possibile presentare la denuncia di cessazione** dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è **riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

È fissato al **30.6.2016** il **termine** entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata "unificata" all'8% la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

16% per i beni ammortizzabili;

12% per i beni non ammortizzabili.

E' stato disposto che, **limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto** ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (**2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **umentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Si ricorda che, come già dallo SNA pubblicato in una newsletter del 13/01/16, l'art. 47 del Regolamento IVASS n 5/06, riferito ai mezzi di pagamento, regola l'uso del contante, ed in particolare disciplina che agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita.

Per i contratti di assicurazione contro i danni, invece, il divieto riguarda i premi di importo superiore a

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

750 euro annui per ciascun contratto. Tale limite rimane pertanto immutato, mentre per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, il limite risulta di conseguenza aumentato ad euro 3.000

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'obbligo di "accettare" i **pagamenti tramite POS** da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi è **stato esteso alle carte di credito** ed opera a prescindere dall'importo (**è stato eliminato il riferimento agli importi minimi**).

Il predetto obbligo può essere **disatteso** in caso di "**oggettiva impossibilità tecnica**".

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall'1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle "aree blu".

MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA

È confermato che la **Certificazione Unica** di cui all'art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, **da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7 Marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è "**implementata**" con **ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015**.

In particolare ora è disposto che con la stessa **dovranno essere comunicati anche**

"gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata".

Se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l'obbligo di presentare tale modello (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all'Agenzia delle Entrate con la CU).

L'obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU

Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione

Non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all'art. 78, comma 26, Legge n. 413/91, all'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:

lieve tardività;

errori nella trasmissione dei dati, se l'errore **non determina un'indebita fruizione di detrazioni / deduzioni** nel mod. 730 precompilato;

per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

nel 2015, relative al 2014;

nel primo anno previsto per la trasmissione;

"CARD CULTURALE" DICOTTENNI

In sede di approvazione è prevista l'**assegnazione**, a tutti i **cittadini italiani** che **compiono 18 anni**

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

nel 2016, di una “*Carta elettronica*”:

di importo nominale massimo pari a € 500;

da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.

Le somme così assegnate **non costituiscono reddito imponibile** per il beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo dell’**ISEE**.

Con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 18 gennaio 2016

(Maurizio Borboni)

